



Città di Meda

Provincia di Monza e della Brianza

**RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA
E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO
PER L'ESERCIZIO 2016**

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il Comune di Meda per il primo anno relativamente all'esercizio 2016 è chiamato alla redazione di un Bilancio Consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all'Allegato 4/4. Ai sensi dell'art. 147-quater del D.LGS. 267/2000 "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Ai fini del consolidamento è necessario tenere conto delle seguenti deliberazioni:

1. deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 30/03/2015 con la quale è stato adottato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014;
2. deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 30/12/2016, con la quale si è proceduto all'approvazione degli elenchi degli enti ricompresi nel "Gruppo Comune di Meda" e di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo;
3. deliberazione della Giunta Comunale n. 219 dell'11/09/2017 con la quale i due elenchi di cui sopra sono stati rettificati e definitivamente approvati.

SCOPO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un'unica impresa, e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di un'unica grande società.

Da ciò derivano due importanti caratteristiche:

- a) le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico dell'impresa madre o capogruppo o controllante vanno sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate;
- b) gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e che quindi non hanno rilevanza, ossia non hanno alcun significato quando le società vengono considerate come un'unica impresa, vanno eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.

Pertanto, il bilancio consolidato consente di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza, ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali finanziarie del gruppo e delle sue variazioni (incluso il risultato economico), misurare tali consistenze e risultati secondo i principi contabili, eliminando gli utili infragruppo non realizzati nei confronti di terzi e assolvere a funzioni essenziali d'informazione; il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione; funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati delle singole società componenti il gruppo.

ELENCO ORGANISMI – G.A.P.

Secondo quanto stabilito dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, il paragrafo 3, relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi – oggetto, anche con riferimento a loro aggiornamenti, di approvazione da parte della Giunta Comunale.

All'interno del **primo elenco** si identificano gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto "**gruppo amministrazione pubblica**", evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese.

Il "**gruppo amministrazione pubblica**" risulta costituito da:

- 1) organismi strumentali, costituiti da eventuali articolazioni organizzative della capogruppo;
- 2) enti strumentali controllati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

3) enti strumentali partecipati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2;

4) società controllate, nei cui confronti la capogruppo ha:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

5) società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

È necessario, inoltre, verificare che il controllo esercitato dal Comune (che sia di "diritto", di "fatto" o "contrattuale") sia rilevante, anche nei casi in cui non sia presente legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate, che in fase di prima applicazione non siano considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e che enti e società del "gruppo amministrazione pubblica" possano non essere ricompresi nel perimetro di consolidamento del bilancio in considerazione dell'irrilevanza, cioè nel caso in cui i rispettivi bilanci presentino una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, con specifico riferimento al totale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici.

In applicazione al *Principio contabile* citato è stato predisposto il **primo elenco** concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica riportato nella seguente tabella:

<i>N.</i>	<i>ENTE</i>	<i>Classificazione</i>
1	AEB S.p.A.	Società partecipata
2	GELSIA S.r.l.	Società partecipata
3	RETI PIU' S.r.l.	Società partecipata
4	GELSIA AMBIENTE S.r.l.	Società partecipata
5	CAP HOLDING S.p.A.	Società partecipata
6	BRIANZACQUE S.r.l.	Società partecipata
7	ASSP S.p.A.	Società partecipata
8	Consorzio del Parco Brughiera Briantea	Ente strumentale partecipato
9	Fondazione Giuseppe Besana ONLUS	Ente strumentale partecipato

ELENCO ORGANISMI INCLUSI NEL PERIMETRO

Tra le società e gli organismi identificati, si è proceduto a definire il **secondo elenco** cioè quello degli enti, aziende e società del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. **perimetro di consolidamento**) tenendo conto dei parametri legislativamente previsti:

<i>N.</i>	<i>ENTE</i>	<i>Metodo di consolidamento</i>
1	AEB S.p.A.	Proporzionale
2	GELSIA S.r.l.	Proporzionale
3	RETI PIU' S.r.l.	Proporzionale
4	GELSIA AMBIENTE S.r.l.	Proporzionale

METODOLOGIA DI CONSOLIDAMENTO ADOTTATA

Come sopra evidenziato, in considerazione del fatto che gli organismi da consolidare risultano essere “partecipati” è stato utilizzato il c.d. “**metodo proporzionale**”.

Il “metodo proporzionale” consiste nel sommare tra loro, per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati, i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) emergenti dai bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili e procedendo alle rettifiche relative alle “operazioni infragruppo”.

I CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dai nuovi principi della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011.

Nella redazione del bilancio le partecipate, dirette e indirette, hanno applicato la normativa prevista dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

I criteri di valutazione utilizzati a tal fine sono quelli approvati attraverso i Principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare i n. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 e 25.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni Immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. Le immobilizzazioni immateriali vengono svalutate qualora il valore delle stesse risulti durevolmente inferiore alla possibilità economica di utilizzazione. Il valore delle stesse è ripristinato se vengono meno le ragioni che ne hanno determinato la svalutazione.

Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. Per il Comune di Meda i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.LGS. 77/95 sono esposti al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, mentre quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto D. Lgs. 77/95 sono valutati al costo d'acquisizione o di realizzazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile sperimentale applicato alla contabilità economico-patrimoniale da parte del Comune di Meda ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica utile dei beni, come previsto dal Codice Civile, da parte delle partecipate.

Infatti i cespiti oggetto di ammortamento hanno caratteristiche differenti in relazione alle specifiche attività a cui sono funzionali; pertanto si è ritenuto di mantenere inalterati i criteri di valutazione specifici, senza rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti per le medesime tipologie di beni.

Si ritiene, in questo caso, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione maggiormente idonea a perseguire l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni: le partecipazioni in società collegate e altre società non sono iscritte.

Immobilizzazioni Finanziarie – Crediti Immobilizzati: i crediti immobilizzati sono iscritti a bilancio al loro valore nominale.

Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi.

Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze: sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzo presumibile dal mercato.

Fondi per rischi e oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Costi e Ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale.

Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. Per il Comune di Meda le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall'IRAP sulle spese di personale, oltre ad altre imposte indirette quali IVA, imposte di bollo, imposta di registro.

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO E ELISIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONI

Il Comune di Meda ha valorizzato tra le immobilizzazioni finanziarie il valore delle proprie partecipazioni secondo il metodo patrimonio netto sulla base del bilancio d'esercizio 2015.

La percentuale di partecipazione del Comune in AEB S.P.A. è del 2,977%.

La società AEB S.p.A. ha "consolidato" il proprio bilancio con le proprie partecipate:

GELSIA S.r.l.
RETI PIU' S.r.l.
GELSIA AMBIENTE S.r.l.

Quindi il Comune di Meda ha proceduto al "consolidato" utilizzando il bilancio consolidato di AEB S.p.A.

AEB S.P.A.

Dal confronto tra il valore della partecipazione di AEB S.p.A. del Comune (2,977% del patrimonio netto 2015) e lo stesso valore calcolato sulla base del patrimonio netto 2016 consolidato (ad esclusione dell'utile/perdita d'esercizio) si evidenzia una differenza negativa: tale valore viene iscritto ad incremento della voce "riserva di capitale" quale "riserva da differenza di consolidamento" nel patrimonio netto.

A seguito del consolidamento si è poi provveduto ad "elidere" il valore della partecipazione del Comune in AEB S.P.A.

OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Si è proceduto all'eliminazione delle partite infragruppo sulla base dei dati comunicati dalla società AEB S.p.A.

AEB S.P.A.

Si è proceduto alla "ELISIONE" di:

1. la Società vanta crediti per € -110,70 verso il Comune e quindi l'importo è stato eliso dallo SPA della Società alla voce Crediti vs Utenti e dallo SPP del Comune alla voce Debiti vs fornitori per la quota del 2,977%;
2. la Società vanta ricavi per € 7.421,99 verso il Comune e quindi l'importo è stato eliso dal conto economico - proventi da servizi della società e dai costi per prestazioni di servizio nel conto economico del Comune;
3. il Comune è creditore verso la Società di € 141.927,90 per cui si è proceduto ad elidere tale importo nella quota del 2,977% dalla voce debiti vs fornitori della Società (passivo patrimoniale) e dalla voce crediti vs utenti del Comune (attivo patrimoniale).
4. il Comune vanta ricavi per € 141.927,90 verso la Società e quindi l'importo è stato eliso dal conto economico - proventi dei beni del Comune e dai costi per utilizzi beni di terzi nel conto economico della Società.
5. il Comune ha incassato nel 2016 dividendi per € 102.803,87 presenti tra i ricavi da proventi da partecipazioni: essi sono stati elisi "integralmente" in quanto costituiscono già la quota di pertinenza del Comune. Lo stesso valore è stato portato ad incremento del patrimonio netto di AEB SpA della riserva per utili/perdite d'esercizio portati a nuovo.

DEBITI E CREDITI

Non vi sono debiti e crediti non di finanziamento di durata residua superiore ai 5 anni.

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento.

RATEI E RISCOINTI

Gli importi dei Ratei e Riscointi Attivi non risultano significativi mentre i Ratei e Riscointi Passivi sono costituiti soprattutto da contributi agli investimenti ricevuti da amministrazioni pubbliche.

INTERESSI E ONERI FINANZIARI

Gli interessi ed oneri finanziari sono così suddivisi:

€ 498.475,42 per interessi passivi di verso Banche e altri istituti di credito.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Gli importi di proventi ed oneri straordinari sono soprattutto pertinenza dell'Ente Comune: in particolare si evidenziano € 206.795,35 per maggiori residui attivi riaccertati, € 411.594,54 per rivalutazioni patrimoniali dovute al passaggio all'armonizzazione contabile ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

Gli Amministratori e Sindaci (Revisori) della Capogruppo (Comune di Meda) non ricoprono incarichi remunerati nella partecipata.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Non sono presenti strumenti finanziari derivati.